

UNIONE VAL D'ENZA

Provincia di Reggio Emilia

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 3 del 02/03/2018

Oggetto: Certificazione ipotesi Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2017.

L'Organo di revisione, nella persona della Dott.ssa Grazia Zeppa, nominata con deliberazione di Consiglio n. 43 del 18/12/2017;

visti

- l'art. 5, comma 3 del C.C.N.L. 01.04.1999, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004 recante *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori ... A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”*;
- l'art. 40 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 54 del D.Lgs. n.150/2009 recante:
 - **al comma 3-quinquies** *“... le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”*;
 - **al comma 3-sexies** *“... a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione*

illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1”;

- l’art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall’art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009, recante *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;*

visti:

- l’ipotesi di contratto decentrato per l’anno 2017 sottoscritta il 19/12/2017;
- la determinazione del Settore Gestione Risorse Umane n. 12 del 01/03/2018 avente ad oggetto “Ricognizione su fondo risorse decentrate anno 2017” con la quale si è determinato in via definitiva il Fondo risorse decentrate per l’anno 2017 nell’importo complessivo di euro 200.374,13, rettificando quanto definito con determinazione del Settore Gestione Risorse Umane n. 156 del 10/07/2017, e quantificando la quota di avanzo vincolato in euro 73.807,74, nel rispetto del principio contabile applicato di cui all’allegato n.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria del 01.03.2018 ricevuta per posta elettronica nella medesima data;

preso atto che la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria di cui all’art. 40, comma 3 sexies del D.Lgs. 165/2001 sono state redatte secondo il modello allegato alla Circolare del Mef n. 25 del 19.07.2012;

rammentato che le regole sul blocco delle risorse decentrate, introdotto dal D.L.78/2010, sono state modificate dalla legge di stabilità 2015 come segue:

- a decorrere dal 01.01.2011 al 31.12.2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

- a decorrere dal 01.01.2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;

preso atto che:

- nella legge di stabilità (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) è stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: *“nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...], a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...] , non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;
- l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 il quale prevede testualmente quanto di seguito riportato: *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”*;

rilevato che dalla documentazione esaminata emerge un fondo per l’anno 2017, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, così quantificato, nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge:

Descrizione	Fondo 2017	Fondo 2016	Differenza
Risorse stabili	184.782,13	172.438,59	12.343,54
Risorse variabili	15.592,00	17.292,00	- 1.700,00
Totale	200.374,13	189.730,59	10.643,54
Decurtazioni	-	-	-
Totale fondo da certificare	200.374,13	189.730,59	10.643,54

rilevato che la riduzione del fondo ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 è verificata nell'insieme dei fondi dei Comuni partecipanti all'Unione sommati a quello dell'Unione stessa, come riportato nella sezione 3) della parte 2) della relazione tecnico finanziaria, e come riepilogato nella sottostante tabella:

Descrizione	Fondo 2017	Fondo 2016	Differenza
Risorse stabili	881.037,93	875.673,07	5.364,86
Risorse variabili	144.815,85	144.729,75	86,10
Totale	1.025.853,78	1.020.402,82	5.450,96
Decurtazioni risorse fisse	- 5.920,32	- 14.161,52	8.241,20
Decurtazioni risorse variabili	- 30.365,84	- 13.562,13	- 16.803,71
Totale fondo da certificare	- 36.286,16	- 27.723,65	- 8.562,51
Totale fondo da certificare	989.567,62	992.679,17	- 3.111,55

preso atto che le risorse del fondo ed i relativi oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali trovano copertura nel bilancio 2017;

raccomanda

la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- la spesa relativa all'applicazione dell'ipotesi di CCDI anno 2017 unitamente alle altre spese di personale non deve superare i limiti disposti dall'art.1 comma 557 della legge n. 296/2006;
- le risorse previste per l'incentivazione secondo la disciplina dell'art.15 del C.C.N.L. 01.04.1999 devono essere destinate alla promozione di effettivi e significativi miglioramenti dei livelli di efficienza e di efficacia dell'attività dell'ente, nonché nella quantità e/o qualità dei servizi istituzionali offerti;
- i compensi relativi alla produttività individuale e collettiva devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'ente;

dispone

che l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo 2017, quando approvato e sottoscritto e quindi divenuto CCDI 2017 efficace, sia pubblicato unitamente agli allegati

compresa la presente attestazione nel sito dell'Unione Val d'Enza nell'apposita sezione di "amministrazione trasparente";

certifica

la compatibilità dei costi derivanti dalla ipotesi di accordo del CCDI per l'anno 2017 per un ammontare complessivo di euro 200.374,13 con i vigenti limiti normativi ed i vincoli di bilancio per l'esercizio 2017.

02 marzo 2018

Firma digitale

Il Revisore

Dott.ssa Grazia Zeppa